



FAQ AL 8/3/2023

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE IN CONCESSIONE, DELLA DURATA DI 15 ANNI, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO, DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BAREGGIO (MI), AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 1, DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A., CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

CIG: 95355844D9.

CUP: H54I14800020004

CUI: S82000710150202200004.

QUESITO 1

Con la presente si trasmette la seguente richiesta:

- 1) tra gli allegati della documentazione non risultano presenti due documenti, ossia la Relazione di asseverazione al PEF e la Comparazione tra gestione CONSIP servizio luce 4 e la proposta di partenariato;
- 2) è stata riscontrata una difficoltà nell'apertura del documento rinominato "AO20220156G approvazione" presente nella cartella del Progetto.

Pertanto, si richiede la pubblicazione dei suddetti documenti.

RISPOSTA 1

- 1) con riferimento alla relazione di asseverazione, abbiamo provveduto a pubblicare il documento mancante denominato "*Piano economico finanziario – Relazione di asseverazione*" consultabile nella sezione "*Documentazione di gara*" della Piattaforma Sintel di Aria S.p.A.;
- 2) la Comparazione tra Gestione CONSIP servizio luce 4 e la proposta di partenariato è contenuta all'interno dell'elaborato "*Relazione Tecnica e illustrativa*" consultabile nella sezione "*Documentazione di gara*" della Piattaforma Sintel di Aria S.p.A.;
- 3) abbiamo provveduto a ricaricare della sezione "*Documentazione di gara*" della Piattaforma Sintel di Aria S.p.A., il file denominato "**AO20220156G**".

QUESITO 2

- 1) si chiede di poter rendere disponibili i files in formato dwg/dxf dell'aerofotogrammetrico del Comune di Bareggio;
- 2) in virtù di quanto richiesto al punto 8.3.2.1 del capitolato speciale d'appalto, fra i contenuti minimi ed obbligatori del progetto definitivo occorre produrre: "Descrizione degli interventi migliorativi sulle opere di riqualifica impianto offerti in sede di gara, evidenziando, in particolare, la descrizione della proposta del Concessionario nella riqualifica degli impianti di pubblica illuminazione con attenzione al decoro e riqualificazione urbana, indicando quali miglioramenti sono stati previsti nel progetto di adeguamento quali (indicazione non esaustiva): - miglioramento della qualità della composizione apparecchio/sostegno/linea".

Al fine di poter redigere una proposta adeguata con le effettive esigenze dell'ente, si chiede di fornire i dati puntuali relativi alla presenza di promiscuità elettrica e/o meccanica per ogni PL ed in particolare per gli impianti in precedenza di proprietà Enel Sole, ora nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale e di condividere le informazioni relative alla mancanza del conduttore di neutro (distribuzione del 5° filo);

- 3) in seguito all'analisi dettagliata delle planimetrie, Allegati 2 e 9, si è verificato che talune informazioni sui punti luce risultano non leggibili. Si richiede pertanto una ripubblicazione degli elaborati, eventualmente anche in formato DWG: Planimetria_zona1_P1 Planimetria_zona1_R1 Planimetria_zona1_P2 Planimetria_zona1_R2.

RISPOSTA 2

- 1) si rimanda al Geoportale (<https://www.bareggio.cportal.it/Geoportale>) e ad ulteriori link cartografici sulla homepage del Cportal comunale <https://www.bareggio.cportal.it/>;
- 2) si richiama quanto previsto dalla documentazione di gara:



- art. 10 del Disciplinare: *“Il Sopralluogo è obbligatorio, in quanto trattandosi di un impianto a rete, distribuito su tutto il territorio comunale, la predisposizione di una offerta tecnica adeguata (progetto definitivo), richiede una preventiva conoscenza dello stato dei luoghi e tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79 comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.”;*
 - art. 5 del Capitolato Speciale e Prestazionale per l’Affidamento in concessione: *“Nella relazione e planimetrie sono prescritti i lavori di riqualificazione obbligatoria nonché gli standard qualitativi prestazionali minimi e obbligatori: è onere di ciascun concorrente procedere a specifici sopralluoghi presso gli impianti al fine di rilevare in concreto le caratteristiche degli stessi ed ogni altro elemento utile ai fini della predisposizione dell’offerta tecnico/economica mentre le opere devono interessare tutti gli impianti presenti sul territorio, anche se non evidenziati nelle planimetrie allegate.”*
- 3) abbiamo provveduto a ricaricare della sezione *“Documentazione di gara”* della Piattaforma Sintel di Aria S.p.A., i seguenti documenti:
- 3377 – Allegato 2 – Tav – P1 – R0;
 - 3377 – Allegato 2 – Tav – P2 – R0;
 - 3377 – Allegato 9 – Tav – R1 – R0;
 - 3377 – Allegato 9 – Tav – R2 – R0.

QUESITO 3

1) con riferimento alla dimostrazione del requisito di cui al paragrafo 6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE del disciplinare, che richiede una *“Dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, del rispetto dei principi di responsabilità sociale assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi”*:

in particolare, prevedendo espressamente il D.M. 28/04/2018 (CAM) all’art. 4.2.1 (che aggiorna ed integra quanto previsto nel D.M. 06 giugno 2012) in tema di responsabilità sociale che, ai fini della comprova del requisito, si possa effettuare la seguente: *“Verifica: L’Offerente può dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell’ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, (quali, ad esempio, la certificazione BSCI, la Social Footprint, in alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”. Tale linea guida prevede la realizzazione di un “dialogo strutturato” lungo la catena di fornitura attraverso l’invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori. L’efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell’organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del d.lgs. 231/01, assieme a: presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all’art. 25quinquies del d.lgs. 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all’art. 6 del d.lgs. 231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato).”*

si chiede conferma che tale requisito si possa ritenere soddisfatto attraverso l’adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del D.Lgs. 231/01, assieme a:

- presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all’art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/01 e art. 603 bis del Codice Penale e legge 199/2016;
- nomina di un organismo di vigilanza, di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/01;
- conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato) come da indicazione del D.M. 28/04/2018;

2) si chiede di confermare che la previsione per il Concessionario di costituire una Società di Progetto sia una facoltà, così come prevista dall’art. 184 co. 1 del D. Lgs 50/2016 che indica espressamente che: *“Il bando di gara per l’affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l’aggiudicatario ha la facoltà, dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.”*



In particolare, si chiede di confermare che si tratti di un refuso quanto previsto dalla bozza di convenzione posta a base di gara all'Art. 5-bis – “*Società di progetto. Mutamento della compagine sociale a responsabilità sociale dei soci*” che prevede che il Concessionario dichiara e garantisce che è una società validamente costituita come una Società di progetto;

- 3) in riferimento al progetto di fattibilità posto a base di gara, nel documento “*Relazione tecnica e illustrativa*”, al capitolo 9.3.2 di pag. 56, si fa riferimento all'Allegato CR, che non si ritrova nel pacchetto scaricabile dal portale. Si chiede, pertanto, di rendere disponibile tale documentazione;
- 4) in merito al piano degli orari di funzionamento degli impianti, richiesto al punto 8.8 del CSA, si chiede gentile conferma che quello proposto al cap. 9.3.2. della “*Relazione tecnica e illustrativa*” non possa essere modificato in sede di offerta, in riferimento al monte ore complessivo, alle durate parziali ed alle percentuali delle regolazioni previste, ma debba essere considerato il medesimo posto a base gara, espresso in decadi;
- 5) considerato che al punto 8.1.2 del CSA viene richiesto un censimento tabellare dei quadri di alimentazione, con indicate le principali caratteristiche, si chiede gentilmente:
 - a. di mettere a disposizione maggiori indicazioni in merito ai quadri elettrici esistenti, in particolar modo per gli impianti di proprietà ex Enel Sole (1554 p.l.), per i quali non è riportata nessuna informazione relativa ai quadri di comando esistenti (ad esempio quantità totale, ubicazione ed afferenza quadro/p.l.);
 - b. la possibilità di poter prendere visione dei quadri elettrici sia comunali che ex Enel Sole (coadiuvati da personale abilitato, non avendo in questo ambito le autorizzazioni ad operare autonomamente), in modo da poter redigere un'offerta adeguata alle richieste della Stazione Appaltante.
- 6) In merito ai limiti dimensionali dettati dal Disciplinare di Gara per la stesura della “*Relazione tecnica del servizio offerto*”, si chiede gentile conferma che il limite di dimensione carattere pari a 11 non sia da considerare per didascalie, tabelle e diciture riportate all'interno di immagini.

RISPOSTA 3

- 1) si conferma che il requisito di cui al paragrafo 6.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE del Disciplinare di gara si possa ritenere soddisfatto ai sensi del D.M. 28/04/2018 (*Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica*) all'art. 4.2.1 che prevede quanto segue:
 - “*L'Offerente può dimostrare la conformità al criterio presentando la documentazione delle etichette che dimostrino il rispetto dei diritti oggetto delle Convenzioni internazionali dell'ILO sopra richiamate, lungo la catena di fornitura, quale la certificazione SA 8000:2014 o equivalente, (quali, ad esempio, la certificazione BSCI, la Social Footprint) in alternativa, devono dimostrare di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con DM 6 giugno 2012 “Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”. Tale linea guida prevede la realizzazione di un “dialogo strutturato” lungo la catena di fornitura attraverso l'invio di questionari volti a raccogliere informazioni in merito alle condizioni di lavoro, con particolare riguardo al rispetto dei profili specifici contenuti nelle citate convenzioni, da parte dei fornitori e subfornitori. L'efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell'organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del d.lgs. 231/01, assieme a: presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all'art. 25quinquies del d.lgs. 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato).”;*
- 2) si conferma che la previsione, per il Concessionario, di costituire una Società di Progetto è una facoltà;
- 3) trattasi di refuso; la tabella da utilizzare per la regolazione è la tabella CR2 a cui appartengono tutte le zone omogenee indicate nel progetto di fattibilità;
- 4) si conferma; la tabella degli orari da utilizzare, come indicato nel punto precedente, è la CR2 per tutte le zone omogenee;
- 5)
 - a. le indicazioni riportate nel progetto di fattibilità sono da considerarsi indicative. Al concorrente spetta l'obbligo di condurre le analisi che ritiene utili a una corretta progettazione definitiva. Pertanto, ogni informazione ritenuta utile deve essere reperita sugli impianti di illuminazione. I quadri elettrici esistenti costituiscono solo una parte degli impianti oggetto delle Relazioni di rilievo dello stato di fatto; queste



ultime dovranno essere predisposte sull'interezza degli impianti comunali e saranno oggetto di valutazione;

- b. l'accesso a specifiche parti di impianto, quali i quadri elettrici, nonché l'effettuazione di manovre sulle apparecchiature di comando e protezione sono eventualmente possibili per i concorrenti solo rivolgendosi, autonomamente e a propria cura e spese, agli attuali manutentori.
- 6) si conferma che il limite dimensionale del carattere, indicato nel Disciplinare di gara pari a 11, non dovrà essere considerato per didascalie, tabelle e diciture riportate all'interno di immagini.

QUESITO 4

Con riferimento a quanto prescritto al par. 9.1 del Disciplinare, che richiede che *"I concorrenti devono altresì produrre l'impegno di un garante a rilasciare la garanzia prevista dall'art. 183, comma 13, terzo periodo, del Codice – qualora il concorrente risultasse aggiudicatario – a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla gestione del Servizio, per un importo pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio e che sarà dovuta dalla data di inizio dell'esercizio del Servizio (...)"*, prevedendo espressamente l'art. 93 comma 8 del Codice che l'offerta sia corredata dall' *"impegno di un fideiussore (...) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui agli art. 103 e 104 (...)"* e, quanto alla garanzia di cui all'art. 183 comma 13 terzo periodo del codice, unicamente che *"dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali (...) da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio (...)"*, senza prevedere quindi che l'offerta debba essere corredata dall'impegno del garante al rilascio di tale ultima garanzia, si chiede conferma che la previsione del disciplinare sia un refuso e che, pertanto, il concorrente non sia tenuto a produrre *"l'impegno di un garante a rilasciare la garanzia prevista dall'art. 183, comma 13, terzo periodo, del Codice – qualora il concorrente risultasse aggiudicatario – a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla gestione del Servizio, per un importo pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio e che sarà dovuta dalla data di inizio dell'esercizio del Servizio"*.

RISPOSTA 4

Si conferma la richiesta di cui al par. 9.1 del Disciplinare di gara *"I concorrenti devono altresì produrre l'impegno di un garante a rilasciare la garanzia prevista dall'art. 183, comma 13, terzo periodo, del Codice – qualora il concorrente risultasse aggiudicatario – a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla gestione del Servizio, per un importo pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio e che sarà dovuta dalla data di inizio dell'esercizio del Servizio. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale."*

QUESITO 5

Con riferimento al requisito richiesto al Punto 6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA del Disciplinare di gara: *"fatturato minimo annuo, per ciascun anno del triennio 2020/2022, relativo a servizi di gestione impianti illuminazione pubblica inclusa fornitura di energia elettrica, per un importo non inferiore ad € 1.000.000,00 I.V.A. esclusa"*, con la presente si chiede se per *"fornitura di energia elettrica"* possa intendersi la mera intestazione di fatture e POD escludendo, quindi, che sia requisito necessario di partecipazione l'essere una società erogatrice diretta dell'energia elettrica.

RISPOSTA 5

Si esclude che tra i requisiti impliciti vi sia l'essere una società erogatrice di energia elettrica.

Il fatturato è relativo alla gestione di impianti di illuminazione pubblica, che può essere con o senza fornitura dell'energia, intesa quest'ultima prestazione come intestazione delle utenze del vettore elettrico.

QUESITO 6

Nella bozza di contratto (art. 13.4) e nell'articolo 40 del Capitolato Speciale sono previste delle modalità di revisione del canone che appaiono contraddittorie rispetto a quanto previsto all'articolo 3.4 del Disciplinare di gara, laddove, quest'ultimo documento riporta che *"I prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo originario."*

Si chiede pertanto di confermare che:

- il riferimento contenuto al predetto articolo 3.4. del disciplinare *"La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo originario"* del quale non vi è traccia né nell'articolo 13.4 della Bozza di contratto, né nell'articolo 40 del Capitolato speciale di Appalto;



- (ii) il riferimento contenuto al predetto articolo 3.4. del disciplinare “*I prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC*” costituisca un mero refuso e che, quindi, risulta prevalente ed applicabile la disciplina congruente e conforme di cui ai sopra menzionati articoli del capitolato speciale e della bozza di convenzione, atteso che nessuna franchigia pari al 5% è prevista dal capitolato speciale e dalla bozza di convenzione, e che l’articolo 40 del Capitolato Speciale riporta una formula che tiene in considerazione il PUN, pubblicato dal GME e gli altri elementi che concorrono alla determinazione del prezzo dell’energia, stabiliti in delibere ARERA ivi richiamate, mentre non si rinviene alcuna indicazione circa i citati prezzi standard rilevati dall’ANAC.

RISPOSTA 6

Trattasi di un refuso del disciplinare di gara.

Le regole da applicarsi sono quelle indicate nella bozza di convenzione e nel capitolato speciale.

QUESITO 7

In merito alla compilazione della tabella 8.7.4 “*Riepilogo delle potenze installate nell’impianto adeguato*”, che concorre alla determinazione del punteggio di cui al criterio 1.3 del Disciplinare di Gara, per una corretta equiparazione tra le varie offerte si chiede conferma che:

- 1) si debbano inserire i valori di potenza esclusivamente dei punti luce considerati allo stato di fatto nel PFTE posto a base gara, pari a 2.109, per un confronto diretto ai 112 kW dichiarati nei documenti di gara;
- 2) gli eventuali punti luce rilevati in eccesso sul territorio da ciascun operatore, così come i p.l. inseriti nell’offerta quali ampliamenti obbligatori ed ulteriori estendimenti, intesi questi ultimi come opere migliorative caratteristiche di ciascuna offerta, saranno esclusi dalla tabella sopra richiamata.

RISPOSTA 7

Si conferma.

QUESITO 8

A seguito delle risposte ai quesiti 3), punti 5a e 5b, pubblicate in data 21/02/2023, considerato che:

- per la redazione di un progetto definitivo, così come richiesto dalla procedura di gara in oggetto, i CAM di servizio vigenti indicano obbligatoriamente la consegna un censimento degli impianti almeno di livello 2 (rif. Scheda 10);
- tale livello di censimento prevede almeno quanto richiesto all’interno della Scheda 2 del medesimo documento, tra cui informazioni specifiche su ciascun quadro elettrico, oltre all’afferenza di ogni singolo punto luce;
- dai documenti posti a base gara non si evince la presenza di tali informazioni, nemmeno parziali per gli impianti ex Enel-Sole, che costituiscono circa il 75% del totale;
- non vi è possibilità di poter autonomamente accedere e manovrare sugli impianti a propria discrezione, non avendo le autorizzazioni necessarie;
- dai documenti a base gara l’attuale manutentore risulta essere la società Enel Sole (rif. cap.3 “Relazione tecnica e illustrativa”);

siamo a informare codesta Stazione Appaltante che la scrivente intende procedere alla richiesta di preventivazione dell’attività di rilievo puntuale dei quadri di comando alla sopra citata società di gestione, al fine di poter raccogliere tutte le informazioni necessarie sul campo.

Si avanza di conseguenza la richiesta di una proroga dei termini di consegna della gara di almeno 30 giorni. La consistenza della proroga, rispetto ai termini stabiliti dalla procedura, dovrà comunque essere compatibile con i tempi di risposta dell’attuale società di gestione e con l’effettiva realizzazione dei rilievi sul campo.

RISPOSTA 8

Sentito il Comune di Bareggio e tenuto conto dei tempi di pubblicazione già definiti, non si ritiene necessaria una proroga del termine ultimo di presentazione delle offerte che rimane, pertanto, fissato per il giorno 3/4/2023 ore 9.00.00.

QUESITO 9

A pag. 20 del Capitolato Speciale posto a base gara si richiama ai punti 8.7.6 e 8.15 la “DICHIAZIONE DEL PROGETTISTA E DELL’OFFERENTE CONCESSIONARIO”, da compilare su apposito modello, che non si ritrova tra i documenti allegati alla gara. Si chiede gentilmente di pubblicare tale modello.

RISPOSTA 9

Trattasi di mero refuso. Le dichiarazioni richieste al progettista e all’offerente concessionario devono essere rese tramite l’allegato “*Domanda di partecipazione/Dichiarazioni integrative al DGUE*”.



QUESITO 10

In merito alla vostra comunicazione “AVVISO AMPLIAMENTO MEMORIA BUSTE SINTEL” pubblicata il giorno 22/02/2023, si chiede conferma che, nelle fasce orarie considerate, lo spazio disponibile per ciascuna delle tre buste telematiche sarà di:

- a. Busta Amministrativa - 100MB standard + 200MB di estensione;
- b. Busta Tecnica - 100MB standard + 200MB di estensione;
- c. Busta Economica - 100MB standard + 200MB di estensione.

RISPOSTA 10

Si conferma, trattasi di 300 MB di estensione per ogni busta.

QUESITO 11

Con riferimento a quanto previsto al par. 9 punto 1) del disciplinare GARANZIA PROVVISORIA “L’offerta è corredata da: 1) una garanzia provvisoria pari a € 110.981,78, come definita dall’art. 93 del Codice, già ridotta del 50% del prezzo base della concessione € 5.549.088,81 considerata la richiesta del possesso obbligatorio delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice (...)”, si chiede conferma che l’inciso è da intendersi nel senso che l’importo di € 110.981,78, corrispondente al 2% del prezzo base della concessione, è da ridurre del 50% per il possesso della certificazione ISO 9001:2015, salve le ulteriori riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del Codice.

RISPOSTA 11

L’importo della garanzia provvisoria richiesta è già ridotto al 50% considerata la richiesta del possesso obbligatorio delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2015.

QUESITO 12

Con riferimento a quanto previsto al par. 14.1 del disciplinare DOMANDA DI PARTECIPAZIONE “(...)La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:(...) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo”, si chiede conferma che ciascun componente del costituendo RTI debba compilare e sottoscrivere autonomamente la propria domanda di partecipazione redatta secondo il modello di cui all’allegato n. 1 denominato “Domanda di partecipazione / Dichiarazioni integrative DGUE” e che, quindi, non debba essere presentata un’unica domanda di partecipazione, redatta secondo il Modello di cui all’allegato n. 1, sottoscritta da tutti i componenti del costituendo RTI ma tante domande di partecipazione, redatte secondo il Modello di cui all’allegato n. 1, quanti sono i membri del costituendo RTI. Ciò in quanto la presentazione di un’unica domanda di partecipazione, secondo il modello, da parte di entrambe le imprese, comporterebbe che una impresa dovrebbe dichiarare e sottoscrivere anche i requisiti e le dichiarazioni dell’altra.

RISPOSTA 12

Si conferma che ciascun componente del costituendo RTI debba compilare e sottoscrivere autonomamente la propria domanda di partecipazione redatta secondo il modello di cui all’allegato n. 1 denominato “Domanda di partecipazione / Dichiarazioni integrative DGUE”

QUESITO 13

Con riferimento a quanto previsto dal par. 6.3 del disciplinare REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE “In ogni caso, il progettista indicato deve compilare la domanda di partecipazione, nelle parti di interesse” e del par. 6.7 del disciplinare REQUISITI DEL PROGETTISTA “Il progettista illuminotecnico deve dichiarare nella Domanda di partecipazione (...)”, si chiede conferma che si tratta di un refuso e che il progettista, in quanto progettista esterno indicato dall’ATI (non associato in ATI), debba compilare il solo documento DGUE – ivi inserendo i propri requisiti e dichiarazioni – e non anche la domanda di partecipazione redatta secondo il Modello di cui all’allegato n. 1, oltre al PASSOE.

RISPOSTA 13

I nominativi dei progettisti devono essere indicati all’interno della Domanda di Partecipazione, oltre che essere ricompresi nel PASSOE, unitamente a tutti gli altri componenti dell’ATI.